

CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO

Concessione 51/2017 per l'Autorizzazione alla gestione di distributori vending necessari alla comunità da installare presso le sedi di Fondazione Scuole Civiche Milano

INDICE

PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI E LUOGHI	5
ART. 3 – TUTELA DELL'AMBIENTE.....	5
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI	5
ART. 5 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	6
ART. 6 - GRATUITÀ E ONERI - ESCLUSIONI	6
ART. 7 - REQUISITI DEL GESTORE	7
ART. 8 - RIFIUTO DEL SERVIZIO	7
ART. 9 - CONTROLLI	7
ART. 10 – OBBLIGHI/DOVERI DELL'GESTORE.....	8
11 . MANUTENZIONI:	11
ART. 12 – OBBLIGHI DI SCUOLE CIVICHE DI MILANO	11
ART. 13 – REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTORE DEL CONTRATTO	11
PARTE II.....	12
CLAUSOLE CONTRATTUALI	12
ART. 1 - DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE – AVVIO DELLA CONCESSIONE - RECESSO.....	12
ART. 2 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE	12
ART. 3 – SUBAPPALTO	12
ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 5 – RESPONSABILITÀ'	13
ART. 6 - PERSONALE	13
ART. 7 - SICUREZZA.....	15
ART. 8 – ASSICURAZIONE.....	15
ART. 9 – SOSPENSIONE	16
ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	16
ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI	17
ART. 11 – PENALITÀ'	17
ART. 12 - RISOLUZIONE.....	18
ART. 13 - RECESSO	19
ART. 14 - FORO COMPETENTE	19
ART. 15 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	19
ART. 16 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	19
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19

PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici presso le sedi di Scuole Civiche Milano elencate nell'art. 3 parte I del presente documento;

Si precisa che l'utilizzo dei servizi è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, la Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.

L'esecuzione dei servizi sarà regolata da quanto specificato in questo atto e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante del Contratto.

L'attività di somministrazione è tassativamente limitata agli Utenti.

Tutti gli impegni che il Gestore assume accettando la Convenzione non costituiscono obbligazioni di prestazione a favore di Fondazione, ma costituiscono onere e condizione per ottenere e conservare l'Autorizzazione.

Il Concessionario dovrà provvedere ad installare a sua cura e spese, presso le sedi di Scuole Civiche Milano, tipologie di distributori automatici, aventi ciascuno una superficie di ingombro non superiore a 1,50 mq.

Il Concessionario dovrà effettuare l'installazione e l'allacciamento dei distributori (a proprie spese) nel rispetto della normativa vigente e nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio tecnico.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e requisiti minimi:

- essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, sicurezza, antinfortunistica e fiscale;
- essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta uguale o superiore a € 0,05 e che renda il resto fino ad un importo minimo di euro 0.5 e un importo massimo pari a euro 9,50;
- essere dotati di un dispositivo per l'utilizzo del pagamento da parte dell'utenza tramite ticket restaurant (FM comunicherà il proprio fornitore);
- essere dotato di un servizio smart di pagamento (p.esempio tramite App dedicata e/o Near Field Communication; oppure direttamente tramite bancomat e/o carta di credito) nonché nella modalità generale con acquisto di chiavetta erogabile direttamente dal distributore
- essere configurati in modo che gli utenti del servizio possano, mediante i sopracitati sistemi di riconoscimento del credito, usufruire anche dei servizi erogati da altri dispositivi del gruppo dell'operatore economico aggiudicatari della presente concessione presso altri clienti (per esempio ospedali, banche, enti pubblici, metropolitane negozi etc)

Le quantità e le tipologie di prodotti degli apparecchi distributori di bevande e/o di prodotti alimentari, espresse nell'allegato A1, **sono indicative, e non esaustive**; le variazioni potranno essere richieste da Scuole Civiche Milano in qualsiasi momento in base alle esigenze dei singoli Dipartimenti e degli Uffici Centrali.

Qualora i prodotti consegnati non rispettino le caratteristiche declinate saranno applicate le penali di cui all' art. 11 parte II del presente documento.

Tutti gli incassi dei servizi menzionati nel presente articolo, apparterranno alla ditta concessionaria. Gli incassi verranno prelevati, contabilizzati ed incassati dalla ditta concessionaria tramite proprio personale e secondo le disposizioni in vigore dal 1 aprile 2017 con l'entrata in vigore del D.Lgs 127/2015 con la trasmissione telematica delle operazioni IVA e la cessione di beni tramite distributori vending.

Attualmente, nelle sedi sono presenti i seguenti distributori:

TIPOLOGIA DI DISTRIBUTORE	CINEMA	VIGENTINA	LINGUE	MUSICA	TEATRO	UFFICI CENTRALI
Distributore CALDO	2	1	1	2	2	1
Distributore FREDDO -MERENDE-PANINI	3	2	2	2	4	1

Al termine del contratto la Concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per Scuole Civiche Milano la propria apparecchiatura e provvedere agli eventuali ripristini entro il termine di 5 giorni dalla scadenza.

Il servizio deve essere svolto in maniera professionale, preciso e puntuale in un ambiente e clima consoni alle suddette finalità e scopi, agendo con diligenza e modalità tali da rispettare il pubblico decoro.

La composizione e la qualità degli alimenti e delle bevande somministrati agli Utenti dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge o regolamento in materia nonché dagli usi nella città di Milano per attività analoghe.

È esclusa la somministrazione di bevande superalcoliche.

- garantire il rispetto di adeguati livelli di qualità, particolarmente sotto i profili igienico, sanitario e alimentaristico, ed inoltre di efficienza ed economicità
- il Gestore dovrà attivare e/o aderire al pagamento con buoni pasto comunque almeno con le società convenzionate con Scuole Civiche di Milano e da cui essa acquista i buoni pasto per i propri dipendenti;

- essere in possesso dei requisiti e dei permessi richiesti dalla normativa
- I soggetti partecipanti alla concessione devono possedere i requisiti di professionalità ed esperienza per conseguire i requisiti di gestione posti dal presente CTS.

L'Autorizzazione è subordinata alla garanzia del Gestore che il servizio verrà assicurato con regolarità e rispettando il calendario e gli orari delle Attività di FM.

Il Gestore prende atto che al di fuori degli orari delle Attività di FM i locali saranno inaccessibili e in essi non dovranno essere presenti persone non autorizzate espressamente e specificamente da FM.

Il Gestore dovrà assicurare il Servizio durante tutto il periodo di attività dei Dipartimenti.

ART. 2 – DEFINIZIONI e LUOGHI

I servizi richiesti dovranno essere erogati per le seguenti sedi di Scuole Civiche Milano:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Dipartimento di Cinema | Viale F. Testi 121 |
| • Dipartimento di Teatro | Via Salasco, 4 |
| • Dipartimento di Musica | Via Stilicone, 36 |
| • Dipartimento di Lingue | Via F. Carchidio, 2 |
| • Auditorium Lattuada | C.so di Porta Vigentina, 15 |
| • Uffici centrali | Alzaia Naviglio Grande, 20 |

La sede è aperta generalmente dalle ore 8.30 alle ore 19.30 per gli uffici centrali, mentre i dipartimenti sono aperti anche nelle ore serali dal lunedì al venerdì.

Il Dipartimento di Teatro e Musica sono aperti anche nelle giornate di sabato.

Mentre negli altri luoghi potranno essere organizzati seminari ed eventi nelle giornate di sabato e durante le serate della settimana

A titolo di rimborso spese l'operatore economico dovrà riconoscere a Fondazione Milano

- Euro 50,00 a distributore al semestre (canone fisso) oltre alla quota in euro espressa come miglioria
- Euro 0.01 ad erogazione (canone variabile) oltre alla quota in euro espressa come miglioria

ART. 3 – TUTELA DELL'AMBIENTE

Il Concessionario deve utilizzare tutte le possibili tecnologie e attivare tutte le possibili modalità operative per svolgere il servizio bar, per ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI

E' fatto divieto tassativo, pena la revoca della concessione, di installare all'interno del locale apparecchi videogiochi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 773/1931 (TULPS) in qualunque

modo denominati e di qualunque tipo, anche se legali (a titolo meramente esemplificativo: new slot, videopoker, videolotteries cioè le così dette VLT).

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Le autorizzazioni amministrative e le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività, sono intestate al Concessionario; sono a carico dello stesso tutti gli adempimenti amministrativi e tutti gli oneri amministrativi ed economici relativi ad ogni altra tassa, imposta e contributo afferente la gestione nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni connesse alla responsabilità civile nei confronti di terzi. E' fatto obbligo al Concessionario, pena il risarcimento del danno, di prestare il più ampio consenso e la massima e fattiva collaborazione ai fini del trasferimento di autorizzazione e licenze alla scadenza del contratto o all'atto dell'eventuale risoluzione anticipata in favore di Fondazione Milano o di Ente, persona o Società che Fondazione Milano potrà indicare.

ART. 6 - GRATUITÀ E ONERI - ESCLUSIONI

La Concessione è affidata al Concessionario a titolo gratuito.

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Fondazione unicamente un - RIMBORSO SPESE FISSO E FORFETTARIO PARI A :

CANONE 0,01 oltre la maggiorazione offerta
in sede di procedura IVA COMPRESA OGNI
CONSUMAZIONE

Il rimborso spese fisso, per i distributori di bevande e alimenti sarà pari **a euro 50,00 semestrali iva compresa** oltre la maggiorazione offerta in sede di procedura a distributore per un totale di euro 1.150,00 semestrali iva compresa oltre alla maggiorazione offerta per ogni distributore in sede di procedura (importo calcolato su nr. 23 distributori). Tale importo sarà fatturato semestralmente in via anticipata a partire dal 1 ottobre 2017.

I suddetti importi di rimborso spese forfettario saranno aggiornati, a partire dal terzo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente, con riferimento al mese precedente alla data di inizio del servizio. Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari. Di tale aggiornamento verrà data tempestiva informazione alla Concessionaria. Per ogni erogatore/distributore aggiunto oltre i 23 attualmente previsti e l'operatore economico si impegna a versare la cifra forfettaria semestrale di euro 50.00 comprensiva di iva ad erogatore oltre la maggiorazione offerta in sede di procedura.

Il pagamento del canone di concessione è subordinato alla installazione delle macchine.

Il Concessionario è obbligato a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare a Scuole Civiche Milano.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro la prima settimana del successivo trimestre e non potrà essere ritardato per nessun motivo.

Trimestralmente Scuole Civiche di Milano, emetterà fattura dei canoni fissi in via anticipata e delle royalties in via posticipata dovute dall'aggiudicataria a seguito dei report ricevuti dalla società.

I report delle erogazioni acquistate dagli utenti devono essere ricevuti entro i primi 30 gg lavorativi successivi al trimestre di riferimento.

La Concessionaria invierà copia del documento comprovante il versamento effettuato all'Ufficio Amministrativo.

In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, Scuole Civiche Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto di risarcimento del danno ed avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento.

I prezzi unitari delle erogazioni sono quelle offerte in sede di procedura dall'operatore economico e non potranno essere modificate nel corso dei prossimi tre anni all'infuori di eventuali modifiche dell'Iva imposte ai fini di legge.

I prezzi stabiliti e offerti in sede di gara si considerano fissi ed immutabili per i primi 24 mesi dall'inizio effettivo del servizio di somministrazione.

Per il terzo anno e gli anni successivi sino al termine del contratto, i singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta della ditta Concessionaria, in base alla rilevazione di mercato o i prezzi di riferimento, se esistenti, pubblicati dall'Anac ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 7 - REQUISITI DEL GESTORE

Il Gestore dovrà essere in possesso di tutte le iscrizioni, autorizzazioni e licenze richieste da norme di legge e/o regolamento e/o altri provvedimenti amministrativi nazionali, regionali e/o comunali per l'esercizio dell'attività oggetto della Autorizzazione.

ART. 8 - RIFIUTO DEL SERVIZIO

Qualora i distributori fossero difformi dai distributori oggetto dell'offerta di gara e/o i prodotti erogati non fossero conformi alle leggi in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, Scuole Civiche Milano si riserva la facoltà di chiedere, entro 3 giorni dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, **entro 3 giorni lavorativi, salvo situazioni di urgenza.**

Trascorso tale termine infruttuosamente, Scuole Civiche Milano potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo art. esecuzione in danno.

ART. 9 - CONTROLLI

Scuole Civiche Milano ha la facoltà di effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati

per verificare la loro corrispondenza alle caratteristiche previste dal presente capitolato e alla normativa vigente in materia, senza che il Concessionario possa fare opposizione.

Periodicamente il concessionario dovrà organizzare (almeno una volta all'anno) in contraddittorio con il Responsabile Facility management un controllo in contraddittorio dei contatori delle singole macchine e dei prodotti erogati con i relativi prezzi

In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti forniti varrà il giudizio inappellabile fornito da Scuole Civiche Milano secondo competenze merceologiche, igieniche e scientifiche specifiche e riscontri ed analisi oggettive.

I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del Concessionario entro 24 ore dalla segnalazione, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute da Scuole Civiche Milano ed il pagamento della penale prevista ai sensi del successivo articolo 16 parte II del presente Capitolato.

Inoltre, il Concessionario risponderà nei confronti di Scuole Civiche Milano in ordine ad eventuali vizi apparenti e occulti dei prodotti erogati dai distributori.

In caso di contestazione sulla qualità della merce il Concessionario si atterrà al giudizio che sarà fornito - secondo competenze merceologiche, igieniche e scientifiche specifiche e riscontri ed analisi oggettive - da un esperto nominato di comune accordo.

I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti entro 24 ore dalla segnalazione, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute da Scuole Civiche Milano ed il pagamento della penale prevista ai sensi del successivo articolo 18 parte II del presente Capitolato.

Inoltre, il Concessionario risponderà nei confronti di Scuole Civiche Milano in ordine ad eventuali vizi apparenti e occulti dei prodotti erogati dai distributori.

Fondazione ha facoltà di rilevare, anche senza obbligo di preavviso, la qualità del servizio a mezzo di propri incaricati - ovvero degli appositi servizi resi disponibili dalle Autorità annonarie, sanitarie e veterinarie e/o di laboratori di analisi pubblici o privati - al fine di effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti e del servizio erogati per verificare la loro corrispondenza alle caratteristiche previste dal presente capitolato e alla normativa vigente in materia, senza che il Gestore possa fare opposizione.

ART. 10 – OBBLIGHI/DOVERI DELL'GESTORE

Il Gestore dovrà:

1. Possedere un'esperienza, debitamente dimostrata, e i requisiti professionali per la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Utilizzare e somministrare solo ed esclusivamente prodotti di prima qualità correttamente conservati ed esposti ai clienti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di salvaguardia della salute pubblica;
3. Garantire che i prodotti, in vendita e somministrazione siano di qualità e provenienza certe e documentabili a richiesta, comunque in regola con le norme vigenti in materia;
4. Garantire che i prodotti preconfezionati riportino tutte le indicazioni previste dalla legge, quali

- ad esempio e secondo il caso, il tipo di prodotto, l'elenco degli ingredienti utilizzati e degli additivi ammessi, il peso netto e/o lordo, la ditta produttrice e/o confezionatrice, il luogo di provenienza, la data di scadenza, ecc. Le merende fresche e i panini (pane, panini, pizze, focacce, toast, etc.) che vengono distribuiti manualmente devono essere freschi di giornata e non devono essere, in alcun caso, riciclati dagli avanzi dei giorni precedenti. Potranno essere preparati dei primi piatti per la pausa pranzo che rispondono alle caratteristiche sopracitate;
5. Garantire il controllo delle materie prime e dei prodotti utilizzati, la rimozione dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene dell'apparecchiatura installata, nonché la corretta conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti.
 6. Impiegare proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie se necessarie.
 7. Mantenere invariati i prezzi di tutti i prodotti e dei servizi erogati per i primi due anni e sottoporre per gli anni successivi l'elenco dei prodotti con relativa variazione di prezzo all'approvazione di Scuole Civiche di Milano.
 8. Garantire continuità di servizio anche in caso di sua malattia e per tutta la durata di apertura del Dipartimento.
 9. Impegnarsi ad eseguire il servizio a regola d'arte mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità, con un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, e assicurare la sostituzione del personale, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne.
 10. L'azienda di gestione del servizio di Distribuzione Automatica deve ottemperare alle normative sanitarie HACCP, di sicurezza e quelle relative alla privacy. Inoltre deve presentare presso il Comune della struttura cliente l'apposita comunicazione di avvio/subentro/cessazione attività e un'apposita dichiarazione alla ASL di competenza. Tutte le pratiche sono a carico dell'operatore economico senza aggravii di costi per la stazione appaltante. Tutte le responsabilità sono a carico dell'azienda installatrice. Per il commercio attraverso i distributori automatici vi è bisogno della presentazione della SCIA al suap del comune.
 11. Ottemperare alla corretta gestione del rifiuto prodotto dalla propria attività compreso l'eventuale ottemperanza agli obblighi inerenti le relative tasse.
 12. Per ogni esigenza di coordinamento il Gestore si interfacerà con i Responsabili dell'Organizzazione dei singoli dipartimenti
 13. Il Gestore nella conduzione delle sue attività osserverà tutte le norme dirette alla prevenzione di incidenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal Gestore alla prevenzione dei rischi da incendio.
 14. **Responsabile Tecnico** - Il Gestore dovrà designare come **Responsabile Tecnico** una persona di comprovata competenza ed esperienza professionale igienico, sanitaria e alimentaristica, in materia di conduzione di esercizi di Bar e/o ristorazione.
 - a. Il Responsabile Tecnico avrà il compito di effettuare verifiche con le modalità e periodicità suggerite dalle regole dell'arte e di rilasciare le indicazioni e prescrizioni al fine di garantire al Gestore, a Fondazione e agli Utenti la conformità alle regole di sicurezza sanitaria, igienica e alimentaristica delle bevande e alimenti immagazzinati, conservati, somministrati e delle metodologie di immagazzinamento, conservazione preparazione e somministrazione, nonché della conduzione e gestione degli spazi e attrezzature e arredi strumentali allo svolgimento del

- servizio e dell'attività in genere.
- b. Il Gestore terrà a disposizione di FdP in qualsiasi momento i report del Responsabile Tecnico. Il Gestore comunicherà a Fondazione, entro 30 giorni dalla firma della Convenzione, il nominativo e le note caratteristiche del Responsabile Tecnico designato unitamente alla sua accettazione dell'incarico.
15. **personale proprio** - Il Gestore eserciterà l'attività direttamente o con **personale proprio**.
- a. Il Gestore garantirà la corresponsione al personale dipendente della retribuzione o dei corrispettivi dovuti, in conformità alle norme di legge o regolamento e agli accordi collettivi applicabili, nazionali e locali, nonché il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, la regolare tenuta dei libretti sanitari e la scrupolosa osservanza di tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla igiene del lavoro. Il Gestore comunicherà preventivamente e tempestivamente a Fondazione i nominativi del personale che verrà addetto all'attività.
- b. Fondazione avrà la facoltà a sua insindacabile discrezione di comunicare al Gestore eventuali nominativi di cui non gradisce la presenza nei propri locali.
- c. A fronte di detta comunicazione il Gestore dovrà allontanare il personale non gradito dai locali di Fondazione, inibendone l'accesso.
16. **Riservatezza** - Il Gestore dovrà tenere come strettamente riservate e non divulgare a terzi le notizie sull'organizzazione e sulle attività di Fondazione di cui dovesse venire a conoscenza e che non fossero già di pubblico dominio. Il Gestore dovrà estendere detto obbligo di riservatezza ai propri dipendenti e collaboratori e farlo da loro rispettare, rispondendo verso Fondazione delle eventuali violazioni.
17. Il Gestore sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori, creditori e personale impiegato.
18. mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo, alla pulizia e igienizzazione delle stesse;
19. garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti del distributore automatico;
20. garantire in caso di malfunzionamento del distributore/macchinario di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
21. impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne
22. presentare, a fini statistici, ogni fine anno, il numero delle erogazioni effettuate;

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente contratto e dalle normative di legge vigenti o future .

La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a sostenere tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

11 . MANUTENZIONI:

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 33 del DPR 327/1980 e successive integrazioni e/ modifiche.

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 6 ore lavorative dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati delle Segreterie Gestionali dei dipartimenti e/o del Facility Management. Il ripristino dei distributori deve avvenire entro e non oltre 24 ore solari dall' avvenuto accertamento del guasto.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 6 ore lavorative dal ricevimento di fax o e-mail/ telefonata da parte incaricati delle Segreterie Gestionali dei dipartimenti e/o del Facility Management.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni macchinario contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore danneggiato entro 48 ore solari dalla segnalazione.

Manutenzioni e interventi dovranno essere garantiti anche durante il mese di agosto, per i prodotti/macchinari.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo. Il Gestore è pertanto tenuto al rispetto di ogni altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

ART. 12 – OBBLIGHI DI SCUOLE CIVICHE DI MILANO

Scuole Civiche Milano si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Non sono invece contemplati eventuali spostamenti di impianti se necessari, che saranno a cura e spese dell'aggiudicataria.

ART. 13 – REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTORE DEL CONTRATTO

Il Gestore dovrà garantire la presenza di uno o più referenti a cui Scuole Civiche Milano farà riferimento per qualsiasi evenienza. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione al Responsabile del Facility Management Scuole Civiche Milano.

Il Settore competente nella gestione amministrativa del contratto per Scuole Civiche di Milano è **l'Ufficio Facility Management**. Il Responsabile **Ufficio Facility Management** e i referenti autorizzati ed indicati da Scuole Civiche di Milano al momento della stipula del contratto con

l'aggiudicatario, saranno i referenti per Scuole Civiche di Milano con cui dovrà confrontarsi il referente dell'aggiudicatario.

Parte II
CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 - DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE – AVVIO DELLA CONCESSIONE - RECESSO

La durata della concessione è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio.

Con un preavviso minimo di giorni 30 prima della scadenza SCM potrà esercitare l'opzione per la prosecuzione dell'accordo per un periodo massimo di altri 24 mesi.

ART. 2 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Sospensioni necessarie

Eventuali temporanee sospensioni del servizio potranno essere giustificate per le seguenti motivazioni:

- a) lavori di manutenzione e bonifica dei locali e/o delle attrezzature;
- b) scioperi del personale del Gestore in connessione con trattative per contratti collettivi nazionali o regionali di categoria;
- c) sospensioni temporanee delle attività di Fondazione anche eccezionali rispetto al normale calendario delle attività stesse;
- d) eventi eccezionali di forza maggiore.

Le suddette sospensioni dovranno essere comunicate all'Utenza con congruo preavviso, salvo accadimento improvviso e imprevedibile.

Le sospensioni del servizio per le cause anzidette non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti, né a indennizzi di sorta

ART. 3 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano del corretto compimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6 - PERSONALE**a. Obblighi dell'appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Fondazione Milano si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (ex art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 NCCP ⁽¹⁾).

⁽¹⁾ D.Lgs. 50/2016 NCCP - art.30

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità', previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare a Fondazione Milano **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.

Fondazione Milano dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato all'Ente committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art.30 comma 6 D.Lgs. 50/2016 NCCP.

b. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito, nei casi espressamente richiesti dall'Ente ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (Obbligo a far tempo dal 1.09.2007 - legge 3 agosto 2007 n. 123)

c. Ulteriori adempimenti dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione o a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Ente Appaltante.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di Fondazione Milano, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al rappresentante di Fondazione Milano (Direttore dell'esecuzione, RUP e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto (vedi Art. 12).

ART. 7 - SICUREZZA

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'addetto al Servizio di Protezione Sig. Vittorio Iacobone v.iacobone@fondazionemilano.eu

Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto è necessario redigere il DUVRI.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Fondazione Milano, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00.= (cinquecentomila /00).

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione

Qualora l'appaltatore sia un ATI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 9 – SOSPENSIONE

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Il concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “canone di concessione e revisione”, “cause sopravvenute-sospensione”, “clausola risolutiva espressa” e “recesso”.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI

Fondazione Milano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio o della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Fondazione Milano potrà in qualunque momento eseguire in proprio o tramite incaricato un Audit per verificare che il proprio patrimonio informativo sia gestito dal Fornitore in conformità a quanto previsto da norme, regolamenti, procedure e politiche interne di Fondazione Milano. In caso di irregolarità e /o contestazione da parte del Cliente, il Fornitore dovrà adeguare i criteri di gestione dei servizi erogati a Fondazione Milano e renderli conformi alle norme, regolamenti, procedure e politiche interne.

ART. 11 – PENALITA'

Fermo restando che il servizio è offerto dal Gestore agli Utenti e non a Fondazione, che non riconosce alcun compenso per tale servizio; fermo restando altresì che il suo corretto svolgimento non costituisce obbligo del Gestore verso Fondazione, ma solo un onere e una condizione dell'Autorizzazione; tuttavia Fondazione ha un interesse indiretto al buono svolgimento del servizio verso gli Utenti, sicché la mancanza anche temporanea o le carenze del servizio sono suscettibili di arrecarle un danno ancorché indiretto.

Pertanto il Gestore accetta di essere soggetto, in caso di mancanza anche temporanea o di carenze del servizio DI somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori, a un sistema di sanzioni mediante l'addebito di penali nei seguenti casi e misure:

1. chiusura e sospensione del servizio senza preavviso di almeno 24 ore	€ 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno
2. mancata sostituzione del personale adibito al servizio oltre le 24 ore solari	€ 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno
3 mancata rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti	€ 80,00 (ottanta/00) per ogni inosservanza
6. Non utilizzo della divisa e/o cartellino di riconoscimento per addetto entro due giorni dalla segnalazione:	€ 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno
7. per ogni caso di mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti e/o per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno
8. per ogni caso di detenzione, utilizzo o distribuzione di derrate scadute	€ 100,00 (cento/00) per ogni inosservanza
Mancata manutenzione dei distributori	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni

	volta a distributore
Mancanza degli obblighi di cui all'art. 10	€. 50,00 (cinquanta/00) per ogni volta a distributore

Le penali cumulate nell'arco di ogni esercizio annuale non potranno essere comunque superiori al valore complessivo di €uro 550,00, che sarà aggiornato a decorrere dall'inizio del secondo anno in base agli indici Istat FOI.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione delle carenze del servizio, verso cui il Gestore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Scuole Civiche Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Scuole Civiche Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Scuole Civiche Milano al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno diretto imputabile al Gestore o ai suoi dipendenti o commessi

ART. 12 - RISOLUZIONE

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento; costituisce sempre grave inadempimento la applicazione di penali per un importo cumulato complessivo pari al 10% del valore del contratto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi che l'IMPRESA riconosce convenzionalmente essere sempre di rilevante gravità; al verificarsi di tali inadempimenti SCM avrà facoltà di dichiarare all'IMPRESA se intende valersi della clausola risolutiva:

1. l'inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. subappalto non autorizzato;
3. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
4. nel caso ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
5. il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
6. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 - RECESSO

Fondazione Milano avrà facoltà incondizionata di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 15 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 16 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del DG di Fondazione Milano.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere soggette ad adeguamento con l'entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.